



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

DIREZIONE GENERALE
UFFICIO REGOLAMENTI E RAPPORTI ISTITUZIONALI

Oggetto: Regolamento per il conferimento dei titoli di “Professore Emerito” e di “Professore Onorario”: emanazione

IL RETTORE

VISTO il DR. 781 del 28.07.2014 con il quale è stato emanato il Regolamento per il conferimento dei titoli di “Professore Emerito” e di “Professore Onorario”;
TENUTO CONTO del parere della Commissione mista statuto e regolamenti del 27 aprile 2023;
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 62 del 22.05.2023 con la quale è stata condivisa l’istituzione di un Consiglio dei professori emeriti e onorari e sono stati modificati gli artt. 3 e 4 del Regolamento in oggetto;
VISTI gli articoli 32,43 e 49 dello Statuto;

DECRETA

Art.1 Emanare il “Regolamento per il conferimento dei titoli di “Professore Emerito” e di “Professore Onorario” nel testo allegato (all. 1).

Art. 2 Abrogare il “Regolamento per il conferimento dei titoli di “Professore Emerito” e di “Professore Onorario” emanato con D.R. 781 del 28.07.2014.

Art.3 Il Regolamento di cui all’art. 1 entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul sito web di Ateneo nella sezione “Ateneo-Statuto e Normative-Docenti e all’Albo ufficiale.

Il presente decreto sarà inviato in comunicazione nelle prossime sedute del Senato Accademico.

Il Rettore
(Prof. Fabio Pollice)

Ai Dipartimenti
Alle Ripartizioni
In comunicazione Senato Accademico

**Regolamento per il conferimento dei titoli di “Professore Emerito”
e di “Professore Onorario”**

Approvato dal Senato accademico il 22.05.2023 con delibera n. 62

INDICE

Art. 1. Oggetto ed ambito di applicazione

Art. 2. Requisiti e procedura di conferimento

Art. 3 Attività di ricerca

Art. 4 Attività didattica

Art. 5 Consiglio dei Professori Emeriti e Onorari

Art. 6.- Entrata in vigore

Art. 1. Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento dei titoli di “Professore Emerito” e di “Professore Onorario”, ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge n. 311/1958 e dell’art. 111 del R. D. 1952/1933, e specifica le attività che il docente, al quale sia stato conferito uno di detti titoli, può svolgere nell’ambito dell’Ateneo.

Art. 2. Requisiti e procedura di conferimento.

1. Il titolo di “Professore Emerito” può essere conferito a professori ordinari, collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, che abbiano prestato almeno venti anni di servizio nella qualifica, alla data del collocamento a riposo o dell’accettazione delle dimissioni.

Il titolo di “Professore Onorario” può essere conferito a professori ordinari, collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, che abbiano prestato almeno quindici anni di servizio nella qualifica alla data del collocamento a riposo o dell’accettazione delle dimissioni.

2. Gli anni di servizio si intendono comprensivi dell’eventuale periodo di straordinariato.

3. Non possono accedere al riconoscimento del titolo i docenti che abbiano riportato condanne penali definitive, sanzioni disciplinari definitive, accertamenti definitivi di violazione del Codice etico dell’Ateneo.

4. Il titolo è concesso dal Ministro, su proposta del Rettore, previa delibera del Consiglio di Dipartimento di ultima afferenza del docente proposto al titolo.

5. Il Dipartimento vota la delibera su proposta di un professore ordinario afferente allo stesso, sottoscritta da almeno 1/5 dei professori ordinari del Dipartimento stesso.

6. La proposta deve essere motivata sulla base delle attività svolte dal docente sia nella didattica che nella ricerca, tenendo conto degli incarichi scientifici ricoperti, della continuità della produzione scientifica, dei riconoscimenti ottenuti a livello nazionale e internazionale, del contributo del docente al prestigio generale dell’Ateneo. La delibera del Dipartimento proponente è votata a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei professori ordinari del Consiglio di Dipartimento.

Art. 3 Attività di ricerca

1. Il Professore Emerito od Onorario può partecipare all'attività di ricerca in collaborazione con i gruppi di ricerca dell'Ateneo, i Dipartimenti e le altre strutture di ricerca.

2. Il Professore Emerito od Onorario può presiedere i Comitati scientifici di Congressi, Convegni e Cicli di Seminari organizzati dall'Ateneo e Comitati editoriali di Riviste e Collane editoriali.

Art. 4 Attività didattica

1. Nell'ambito della programmazione didattica annuale, il Professore Emerito od Onorario può svolgere attività didattica, anche nei corsi ufficiali, previo conferimento di incarico a titolo gratuito da parte del Consiglio di Dipartimento, compatibilmente con le norme di legge, subordinatamente alla copertura del carico didattico del personale in servizio.

2. Il Professore Emerito o Onorario può, a titolo gratuito e su invito degli organi competenti:

- a) svolgere attività didattica integrativa come: attività seminari, singoli moduli all'interno di corsi curriculari tenuti da docenti strutturati; altre attività di supporto ai corsi ufficiali;
- b) tenere corsi liberi;
- c) collaborare alle attività didattiche delle Scuole di Dottorato.

Può svolgere attività di ricerca anche in collaborazione con gruppi di ricerca di Ateneo.

Art. 5 Consiglio dei Professori Emeriti e Onorari

1. È istituito il Consiglio dei Professori Emeriti e Onorari, che è presieduto dal Rettore ed ha compiti consultivi su questioni di indirizzo generale.

Art. 6. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo dell'Università.